

PROVINCIA DI BENEVENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 49 del 28/11/2020

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2020

PREMESSA

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In data 18/09/2020, con deliberazione n.17, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 18/09/2020, con deliberazione n.10, il Consiglio Provinciale ha approvato il rendiconto 2020 determinando un risultato di amministrazione di € 18.170.734,87 così composto:

- fondi accantonati per € 9.102.396,29;
- fondi vincolati per € 6.746.623,90;
- fondi destinati agli investimenti per € 880.000,000;
- fondi disponibili per € 1.441.714,68.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

1. deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 18/09/2020;
2. deliberazione del Presidente n.260 del 11/11/2020.

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 1.894.105,00, così composta:

- fondi destinati agli investimenti per € 756.777,00;
- fondi disponibili per € 1.137.328,00.

In seguito alle citate variazioni di bilancio il risultato di amministrazione risulta così composto:

- fondi accantonati per € 9.102.396,29;
 - fondi vincolati per € 6.746.623,90;
 - fondi destinati agli investimenti per € 123.223,00;
 - fondi disponibili per € 304.386,68.
- TOTALE € 16.276.629,87

In data 27/11/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".



Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.


L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Provinciale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....


2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;



- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".



ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio acquisisce:

- a. la proposta di deliberazione per il Presidente della Provincia – Settore Amministrativo Finanziario;
- b. l'allegato A – nota dell'organo di liquidazione della società Samte srl del 25/11/2020;
- c. l'allegato B – prospetto analitico delle variazioni di bilancio;
- d. l'allegato C - prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio;
- e. relazione del Dirigente ad interim – Settore Amministrativo-Finanziario - e del Responsabile P.O. Servizio - Programmazione e Bilancio - relativamente ai debiti e crediti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate al 31.12.2019.

Dalla documentazione acquisita si rileva che il Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno effettuato una ricognizione della situazione finanziaria dell'Ente verificando:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Da tale ricognizione si riferisce che è emerso:

- il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza, di cassa e della gestione dei residui;
- l'adeguatezza del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019;
- la congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione 2020-2022 relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;
- la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di maggiori entrate;

- la segnalazione di debiti fuori bilancio da ripianare per un totale di € 2.246.802,71 riconducibili a sentenze esecutive, di cui € 936.552,30 per procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.

Relativamente ai debiti fuori bilancio si invita l'Ente ad avviare una attività di verifica volta all'accertamento di eventuali responsabilità e/o inadempienze dell'ufficio/personale preposto.

Dalla documentazione esibita si rileva che soltanto l'organismo partecipato Consorzio Sannio.it non ha approvato il proprio bilancio d'esercizio al 31/12/2019, pertanto non può rilevarsi se vi sia o meno la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.


Il Collegio, pertanto, prende atto che per il finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio provvederà così come indicato nella tabella seguente:

IMPORTO	DESCRIZIONE
€ 479.203,45	Trasferimento da parte della Samte Srl
€ 304.386,00	Applicazione quota libera avanzo di amministrazione 2019
€ 1.142.614,00	Differenza tra maggiori entrate e variazioni negli stanziamenti
€ 186.788,35	Disponibilità sul capitolo 3833
€ 2.112.991,80	

Per il debito fuori bilancio riportato al punto 6) nella tabella all'interno della proposta di deliberazione pari ad € 133.810,91, in seguito ad un accordo transattivo, il riconoscimento è stato rinviato agli anni successivi.

Su tutte le proposte di riconoscimento del debito fuori bilancio dovrà acquisirsi, successivamente, il parere dell'organo di revisione.

Le variazioni sono così riassunte:



	ANNO 2020		ANNO 2020	
	ENTRATA		SPESA	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Parte assestata	€ 167.109.366,05	€ 233.181.082,82	€ 167.109.366,05	€ 209.336.593,32
Variazioni in aumento	€ 1.674.939,31	€ 1.370.553,31	€ 2.316.848,31	€ 2.336.848,31
Variazioni in diminuzione			€ 641.909,00	€ 641.909,00
Totale a pareggio	€ 1.674.939,31	€ 1.370.553,31	€ 1.674.939,31	€ 1.694.939,31
Nuova previsione assestata	€ 168.784.305,36	€ 234.551.636,13	€ 168.784.305,36	€ 211.031.532,63

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:




EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23514230,84		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	509047,87	148908,56	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	33231755,28 0,00	30080112,76 0,00	30542563,28 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	33926886,54 148908,56 280596,27	29630544,85 0,00 245004,23	29585314,19 0,00 247928,11
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	118302,61 0,00 0,00	798476,47 0,00 0,00	1157249,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-304386,00	-200000,00	-200000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	304386,00 0,00	200000,00 0,00	200000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00




**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	1494105,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	31486788,51	7364646,73	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	90112522,70	224864031,21	41732178,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	123093416,21 7364646,73	232228677,94 0,00	41732178,24 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

visto

- ✓ il parere favorevole di *regolarità tecnica* espresso dal Dirigente del Settore;
- ✓ il parere favorevole di *regolarità contabile* espresso dal Dirigente ad interim Settore Amministrativo-Finanziario e dal Responsabile P.O. Servizio programmazione e bilancio;
- ✓ il parere favorevole in ordine al *perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza* espresso dal Direttore Generale;
- ✓ il permanere degli equilibri di bilancio;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come sottoposta.

Si raccomanda di effettuare un monitoraggio costante al fine di adottare, ove dovuti, i provvedimenti necessari per il rispetto della normativa.

In particolare:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Tuel;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui e della competenza, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati, visto che ad oggi non risultano approvati tutti i relativi bilanci.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dr. Felice Di Sena



Dr. Luigi Di Crosta



Dr. Antonino Elefante

